

**Direzione Regionale:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G03904 del 28/03/2018

Proposta n. 5378 del 27/03/2018

**Oggetto:**

Determinazioni A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, n. G00142 del 10/01/2017 e n. G11411 del 9/08/2017, rilasciate alla Società Sibilla S.r.l. per l'installazione sita nel Comune di Guidonia Montecelio (Roma), via Colle Nocello 45, loc. La Botte - Aggiornamento della Determinazione A.I.A., con inserimento di alcune precisazioni di carattere formale e tecnico - Approvazione di Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'inserimento dell'attività di recupero R13 per i rifiuti prodotti, con conseguente redistribuzione delle aree di stoccaggio.

**OGGETTO:** Determinazioni A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, n. G00142 del 10/01/2017 e n. G11411 del 9/08/2017, rilasciate alla Società Sibilla S.r.l. per l'installazione sita nel Comune di Guidonia Montecelio (Roma), via Colle Nocello 45, loc. La Botte - Aggiornamento della Determinazione A.I.A., con inserimento di alcune precisazioni di carattere formale e tecnico - Approvazione di Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'inserimento dell'attività di recupero R13 per i rifiuti prodotti, con conseguente redistribuzione delle aree di stoccaggio.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTA** la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

**VISTO** il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

**VISTA** la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteorologici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.

Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

**PREMESSO CHE** la Società Sibilla Srl (di seguito Società):

- gestisce un impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi (categoria IPPC 5.3) sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), località La Botte, via Colle Nocello snc, in forza dell'A.I.A., rilasciata con Determinazione Regionale n. B2859 del 30 giugno 2009 e ss.mm.ii, n. B3671/2009 e B4065/2009, nonché con la Determinazione di riesame/rinnovo/modifica sostanziale, n. G16794 30/12/2016, integrata con la n. G00142 del 10/01/2017, modificata per variante non sostanziale con la n. G11411 del 9/08/2017;

- opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;

- con nota del 28/03/2017, protocollo regionale I.0163191.29-03-2017, oltre ad alcune richieste a cui è stato dato seguito con precedenti provvedimenti regionali, ha espresso osservazioni di carattere formale e tecnico al provvedimento autorizzativo n. G16794 del 30.12.16, al fine di chiarire aspetti operativi e gestionali per la conduzione dell'impianto, in conformità con l'autorizzazione in possesso, come di seguito illustrato:

**1. Gestione del codice CER 161002** (pagine 14 e 15, punti 7 e 10 della premessa della determinazione AIA - pagina 25/56 dell'Allegato tecnico, punto B.2 - Nuovo trattamento di disoleatura);

**RICHIESTA SOCIETÀ:** avvio al trattamento di disoleatura preliminare, esclusivamente delle partite di CER 161002 che, all'esame preventivo di accettazione del carico, presenteranno elevate quantità di grassi ed olii; nel caso di assenza di tali caratteristiche, i rifiuti sono da inviare direttamente alla vasca di equalizzazione, senza prima essere trattati tramite il nuovo impianto chimico fisico. La Società evidenzia che tale condizione era già stata illustrata al paragrafo 9 nella relazione C.6, presentata in sede di AIA;

**2. Sezione A- Condizioni per la gestione dei rifiuti** (pagina 27/56 dell'Allegato tecnico, Sezione A, tabella riassuntiva delle condizioni generali per la gestione dei rifiuti – punti 25 e 26);

#### *RICHIESTA SOCIETA':*

- rettifica tabella per eliminazione di alcune imprecisioni:
- o l'operazione di gestione D9, oltre che essere applicata solo ai rifiuti di cat. B - percolati (CER 190703), deve essere applicata anche ai CER 070612 e 161002 i quali sono caratterizzati dalla presenza di grassi ed olii e necessitano talvolta di un trattamento di disoleazione preliminare;
- o fermo restando il limite giornaliero di 240 tonnellate di rifiuto massimo ricevibile in impianto, modifica del limite tecnologico di trattamento per l'operazione D9, dal valore 40 t/g al valore 58 t/g, così come riportato al punto B.3 del medesimo Allegato Tecnico (pag. 25/56).
- ai punti 25 e 26, le modalità di caratterizzazione dei rifiuti sono indicate in modo generico senza specificare quando attivare la procedura di "omologa" o quando effettuare una "semplice caratterizzazione"; la Società ha richiesto di procedere per omologhe e caratterizzazione dei codici CER in ingresso all'impianto, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 alla nota inviata;

### **3. Serbatoi e volumi (pagine 24/56 e 25/56 dell'Allegato Tecnico)**

#### *PRECISAZIONE SOCIETA':*

- riguardo ai serbatoi ed ai volumi riportati alle pagine 24 e 25 è stato precisato che:
- o nella tabella A), "Ridistribuzione dei volumi di deposito preliminare", l'item S20 corrisponde ad un cassone, e non un serbatoio a servizio del dissabbiatore per il trasporto delle sabbie al cassone Z5 (ved. Pag. 25/56);
- o nella tabella B.1, "Nuovi volumi di processo", l'item S17 ha un volume di 3,00 m3 e non di 27 m3 come riportato (ved. pag 25/56);

### **4. Sezione C - Emissioni in corpo idrico dell'Allegato tecnico**

#### *RICHIESTA SOCIETA':*

- al punto 48, relativamente all'impianto di prima pioggia, è stato disposto di rendere disponibile il volume di accumulo di prima pioggia entro 24 ore dall'evento meteorico, contrariamente a quanto disciplinato dall'art. 24 del PTAR Lazio che prevede lo svuotamento dell'accumulo entro 48 ore dall'evento meteorico. È stata richiesta la modifica della prescrizione, al fine di aumentare il tempo tra un evento meteorico ed un altro per evitare di alimentare all'impianto un refluo proveniente da acque meteoriche molto "poco cariche";

### **5. Raggruppamento dei rifiuti (punto 41 dell'Allegato Tecnico)**

#### *RICHIESTA SOCIETA':*

- al punto 41 dell'Allegato Tecnico è stato disciplinato come effettuare il raggruppamento dei rifiuti in ingresso all'impianto. *La Società ha richiesto di potersi dotare di adeguata strumentazione per monitorare gli effetti della miscelazione tra i vari CER recapitati all'impianto, secondo le modalità dell'esecuzione delle verifiche di compatibilità, come esposte nell'allegato 2 alla nota di trasmissione;*

### **6. PMeC**

#### *PRECISAZIONE SOCIETA':*

- In merito al PdMeC è stato specificato che:
- o allo scarico SF1, per i soli parametri pH, COD ed azoto ammoniacale, le analisi vengono effettuate ogni due giorni da laboratorio accreditato esterno e non interno;
- o allo scarico AI, per i soli parametri pH COD ed Azoto ammoniacale, le analisi vengono effettuate ogni due giorni da laboratorio accreditato esterno e non interno;
- con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0596422.23-11-2017, ha presentato una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con l'esigenza di aggiornare le Determinazioni n. G16794 del 30/12/16, n. G00142 del 10/01/17 e n. G11411 del 09/08/17, al fine di superare l'incongruenza tra il Piano di Monitoraggio e Controllo e l'Allegato Tecnico che prevedono il primo, a pag. 21 l'operazione di "recupero con conferimento a terzi autorizzati o

smaltimento in discarica " e il secondo, a pag. 9 "Operazioni di gestione D15 per i rifiuti prodotti dai trattamenti ", oltre che per disciplinare la gestione dei rifiuti autoprodotti, mediante l'inserimento della operazione R13, non prevista nella Determinazione autorizzativa;

**PRESO ATTO** che alla nota di richiesta della perizia sono state allegate due atti a firma dell'ing. Carlo Massaioli, Responsabile IPPC della Società e precisamente:

- una Relazione Tecnica a firma del Responsabile IPPC della Società, ing. Ing Carlo Massaioli, nella quale è stato precisato:
  - che i residui prodotti dai trattamenti che possono avvenire nell'impianto, appartenenti alla famiglia 1908, riferiti a rifiuti prodotti da impianti di depurazione, sono i CER 190801 (vaglio); CER 190802 (sabbie); CER 190206 (fanghi prodotti da trattamento chimico-fisico); CER 190814 (fanghi prodotti da trattamento biologico);
  - nella conformazione attuale, l'impianto è autorizzato a collocare le tipologie di rifiuti prodotti in una determinata area definita in planimetria Z3, con una capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto, non oggetto di variazioni, corrispondente a n. 16 cassoni da 30 mc, con codice destinazione D15; alla nota è stata allegata una tabella di confronto, da cui per i suddetti rifiuti autoprodotti, secondo quanto riportato nella Determinazione autorizzativa, risulta un diverso destino finale, ovvero, D15 (Allegato tecnico, pag. 9) e Smaltimento o recupero dei rifiuti autoprodotti (PdMeC, pag. 21);
  - in relazione al fatto che le tipologie di rifiuti prodotte dallo stabilimento possono essere avviate a recupero in impianti specializzati, la richiesta presentata comporta la necessità di suddividere l'area Z3 in due zone di stoccaggio definitivo, Zona ZD (D15 - smaltimento) e ZR (R13 - recupero), senza variazione al quantitativo di stoccaggio istantaneo già autorizzato, così come riportato in una tavola dal titolo LAYOUT GENERALE REV. settembre 2017, nella quale sono indicate le due aree di stoccaggio in deposito preliminare, distinte per tipologia dei rifiuti;
- una dichiarazione asseverata del Tecnico, con la quale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è stata dichiarata la non sostanzialità della modifica presentata, per le seguenti motivazioni:
  - a. risulta in linea con quanto stabilito dall'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;
  - b. non comporta variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei codici CER avviati a trattamento;
  - c. non comporta variazioni alla potenzialità dell'impianto;
  - d. non comporta variazione alle linee tecnologiche di trattamento dei rifiuti;
  - e. non comporta la produzione di impatti aggiuntivi sulle matrici ambientali, oltre quelli presi in considerazione nell'autorizzazione vigente;
  - f. non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;
  - g. all'interno del complesso produttivo non comporta l'avvio di nuove attività IPPC;
  - h. non comporta l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V e tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006;
  - i. per ogni singola matrice ambientale, non comporta un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50%; in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
  - j. non comporta modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato;

**RILEVATO** che:

- la proposta di modifica non sostanziale, partendo dalla situazione iniziale, che indica il numero dei cassoni predisposti allo stoccaggio per ciascuno della tipologia dei rifiuti suddetta, prevede:
  - 1. flessibilità di gestione dell'area denomina Z3;

2. flessibilità nel numero di cassoni da destinare a ciascun rifiuto nei limiti della quantità massima autorizzata allo stoccaggio;
3. suddivisione dell'area Z3 in due zone distinte uguali denominate ZD (per lo stoccaggio dei rifiuti da destinare a smaltimento D15) e ZR (per lo stoccaggio dei rifiuti da destinare a recupero R13), come dalla seguente tabella:

Codice CER	SITUAZIONE ATTUALE AREA DI STOCCAGGIO Z3			PROPOSTA DI MODIFICA AREA DI STOCCAGGIO ZD e ZR		
	Tipologia Stoccaggio	Quantità	Destinazione rifiuto	Tipologia stoccaggio	Quantità	Destinazione rifiuto
190814	30 m <sup>3</sup> /cad	7	Smaltimento D15	Cassone	variabile	Smaltimento D15 o Recupero R13
190206	30 m <sup>3</sup> /cad	3		Cassone	variabile	
190801	30 m <sup>3</sup> /cad	3		Cassone	variabile	
190802	30 m <sup>3</sup> /cad	3		Cassone	variabile	

- nella nota è stato chiarito che la flessibilità della gestione dell'area Z3 e del numero dei cassoni destinati allo stoccaggio dei rifiuti prodotti è necessaria in quanto le tipologie di rifiuti che vengono gestite sono strettamente collegate alle fluttuazioni delle produzioni industriali e del processo depurativo. Inoltre, è stato evidenziato: - l'inutilità del mantenimento del vincolo del numero dei cassoni previsto dall'Allegato Tecnico in quanto ogni tipologia dei rifiuti stoccati è chiaramente identificata e non può essere commistionata con altri rifiuti; - l'identificazione e l'impossibilità di commistione tra rifiuti è già operativa in relazione all'adozione di barriere mobili di segregazione, tabelle identificative con cartellonistica verticale e bonifica delle aree durante la rotazione di tipologie di rifiuti;
- la proposta di variante prevede la razionalizzazione dello stoccaggio dei residui dai trattamenti (vaglio, sabbie, fanghi primari e secondari, eluato), per i quali si chiede il deposito preliminare D15 oppure la messa in riserva R13, in base alle seguenti motivazioni:
  - o il vaglio, cui viene attribuito il codice CER 190801, e che si produce a seguito delle operazioni iniziali di pretrattamento, che subiscono in genere tutte le tipologie di rifiuti denominate "A" e "C", viene accumulato dapprima localmente in un cassone (denominato Z1), e poi trasferito in cassoni metallici per essere inviato in idonei impianti di smaltimento o recupero autorizzati.
  - o le sabbie, cui viene attribuito il codice CER 190802, e che si producono a seguito delle operazioni iniziali di pretrattamento, che subiscono in genere tutte le tipologie di rifiuti denominate "A" e "C"; vengono accumulate dapprima localmente in un cassone (denominato S20), e poi trasferite in cassoni metallici per essere inviate in idonei impianti di smaltimento o recupero autorizzati.
  - o i fanghi disidratati prodotti dall'impianto chimico-fisico, a seguito delle operazioni D9 (in particolare chiariflocculazione), eseguite sui CER 190703, CER 161002, CER 070612); a tali fanghi viene attribuito il codice CER 190206. Tali fanghi vengono accumulati in appositi contenitori scarrabili per l'invio in idonei impianti di smaltimento o recupero;
  - o i fanghi disidratati prodotti dal trattamento biologico, prodotti a seguito delle operazioni D8 (tra stadi biologici a fanghi attivi in serie) eseguite su tutti i rifiuti trattati presso l'impianto; a tali fanghi viene attribuito il codice CER 190814. Tali fanghi vengono accumulati in appositi contenitori scarrabili per l'invio in idonei impianti di smaltimento o recupero;
  - o altre sabbie vengono prodotte nell'impianto a seguito delle operazioni di lavaggio camion che vengono eseguite a richiesta del trasportatore; in questo caso il camion, prima dell'uscita dallo stabilimento, viene indirizzato alla vasca L1 dove, una volta aperto il vano serbatoio, lo stesso viene lavato a fondo con un getto d'acqua a pressione che permette di eliminare i sedimenti presenti nel serbatoio stesso. Le sabbie così prodotte si accumulano nella vasca L1, da cui vengono periodicamente rimosse con mezzo meccanico che le trasferisce ad un apposito contenitore

scarrabile (denominato Z5) per l'invio in idonei impianti di smaltimento o recupero autorizzati (operazioni di deposito preliminare D15 oppure di messa in riserva R13;

**PRESO ATTO**, per quanto descritto nella Relazione Tecnica e con riferimento all'ultimo punto del precedente capoverso che le acque separate sul fondo della vasca saranno inviate in testa all'impianto, in modo da subire ancora una grigliatura e dissabbiatura, prima del trattamento biologico. Considerato che nella vasca L1 possono confluire residui e relative acque di lavaggio riguardanti tutti i rifiuti non pericolosi autorizzati al trattamento nell'impianto, si rende necessaria l'operazione D13 (operazione di raggruppamento preliminare); in tale vasca non viene effettuata assolutamente alcuna "operazione di lavaggio delle cisterne", ma in essa avviene solamente lo svuotamento totale delle cisterne, ad opera degli autotrasportatori, dalla parte più pesante accumulatasi sul fondo, utilizzando acqua già a bordo del mezzo e non acqua prelevata dalla rete interna di Sibilla. In pratica, dopo il completamento dello svuotamento del contenuto del CER trasportato nella cisterna, qualora se ne ravveda la necessità, presso l'impianto, si rende possibile di completare lo svuotamento della cisterna dal residuo che può accumularsi sul fondo, costituito da sabbie, che non sono fuoriuscite al primo svuotamento presso la stazione di grigliatura. Per effettuare l'operazione il trasportatore si avvicina alla vasca L1, inclina al massimo la cisterna e, con l'ausilio dell'acqua pulita già a bordo del camion, completa lo svuotamento del fondo cisterna. Questa operazione, destinata ai trasportatori di tutti i CER autorizzati, ad esclusione di quelli che trasportano il rifiuto classificato con codice CER 190703, si esegue mediante doppia pesata del mezzo che intende usufruire del servizio di autopulizia della cisterna: con il primo cartellino viene pesata la parte più liquida scaricata nel pretrattamento, con il secondo cartellino la porzione scaricata in L1. In definitiva, il materiale accumulato in L1 non è altro che un "completamento" delle operazioni di svuotamento delle autocisterne e ciò che vi si raccoglie è solo fisicamente separato dal rifiuto volta per volta trasportato, ma non ha alcuna differenziazione con la massa scaricata. Per tale motivazione, sembra logico, dal punto di vista impiantistico, ricongiungere le acque di risulta dal fondo vasca con le acque da trattare nell'impianto biologico. Il contenuto della vasca L1 viene asportato con mezzo meccanico e deposto negli appositi contenitori destinati allo smaltimento almeno due volte a settimana;

**PRESO ATTO** di quanto attestato dal Tecnico sulla non sostanzialità della variante proposta che non comporta modifiche di alcune genere alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti, variazioni alle emissioni in atmosfera o allo scarico delle acque, giacché la richiesta non riguarda modifiche ai macchinari, ai sistemi di abbattimento o ai sistemi di raccolta e di depurazione delle acque;

**VERIFICATO**, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che le modifiche richieste non ricadono nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**RILEVATO**, per quanto asseverato dal Tecnico che la variante proposta, rispetto alla Determinazione autorizzativa, non comporta modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo, mentre comporta modifiche all'Allegato Tecnico, all'Appendice II e all'Appendice IV;

**RILEVATO**, in particolare, che la proposta di variante, consistente sostanzialmente nell'inserimento della operazione R13 per i rifiuti autoprodotti dal processo produttivo dell'Azienda, nonché nella suddivisione della Zona Z3 in due zone da dedicare al deposito preliminare D15 e R13, comporta la necessità di aggiornare la Determinazione originaria n. G16794 del 30/12/16, sostituendo alcune parole dell'Allegato Tecnico e dell'Appendice II, così come riportato di seguito:

#### Allegato Tecnico

##### pag.1

- aggiungere le parole "*o a recupero*" alla frase "Depositi preliminari dei rifiuti prodotti dai trattamenti prima dell'invio in discarica";

##### pag.2

- alla sezione Trattamento rifiuti tipologia A aggiungere le parole "e R13" al punto "deposito preliminare fanghi disidratati D15"

- alla sezione Trattamento rifiuti tipologia B aggiungere le parole "e R13" al punto "deposito preliminare fanghi primari disidratati D15"

pag.3

- alla sezione Trattamento rifiuti tipologia C aggiungere le parole "e R13" al punto "deposito preliminare fanghi disidratati D15"

pag. 9

- nella tabella di Sezione A, terza riga seconda colonna, aggiungere le parole l'operazione "e R13" alla frase "D15 per i rifiuti provenienti dai trattamenti (vaglio, sabbie, fanghi primari e secondari)"

## Appendice II

pagina 48/56

- alla sezione Trattamento rifiuti tipologia A aggiungere le parole "e R13" al punto "deposito preliminare fanghi disidratati D15"

pagina 49/56

- alla sezione Trattamento rifiuti tipologia B aggiungere le parole "e R13" al punto "deposito preliminare fanghi primari disidratati D15"
- alla sezione Trattamento rifiuti tipologia C aggiungere le parole "e R13" al punto "deposito preliminare fanghi disidratati D15"

**ATTESO** che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentata, ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall'attestazione di versamento a favore della Regione Lazio, effettuato dalla Società in data 27.03.2018;

**RILEVATA** la necessità che la polizza fidejussoria in carico alla Società debba essere integrata sulla base della rimodulazione delle operazioni di trattamento per i rifiuti autoprodotti dal processo produttivo dell'Azienda;

**RITENUTO** di potere accogliere la richiesta di variante, rilevato che dalla documentazione prodotta dalla Società si evince la non sostanzialità delle modifiche da apportare all'installazione;

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente all'installazione sita nel Comune di Guidonia Montecelio (Roma), via Colle Nocello 45, loc. La Botte, gestita dalla Società Ditta Sibilla S.r.l in forza della Determinazione autorizzativa n. G16794 del 30/12/16 e n. G00142 del 10/01/17, come modificata con la n. G11411 del 09/08/2017:

1. di recepire le osservazioni di carattere formale e tecnico al provvedimento autorizzativo, come sopra riportate, che sono state evidenziate dalla Società al fine di chiarire aspetti operativi e gestionali per la conduzione dell'impianto, in conformità con la Determinazione autorizzativa n. G16794 del 30.12.16;
2. di approvare la perizia di variante non sostanziale richiesta, consistente nel disciplinare la gestione dei rifiuti autoprodotti, CER 190801 (vaglio); CER 190802 (sabbie); CER 190206 (fanghi prodotti da trattamento chimico-fisico); CER 190814 (fanghi prodotti da trattamento biologico), mediante l'inserimento della operazione R13, non prevista nella Determinazione autorizzativa, in aggiunta all'operazione D15;
3. di approvare la modifica richiesta all'area denomina Z3, introducendo due zone distinte uguali denominate, una ZD (per lo stoccaggio dei rifiuti da destinare a smaltimento D15) e l'altra ZR (per lo stoccaggio dei rifiuti da destinare a recupero R13);
4. di autorizzare la collocazione delle tipologie di rifiuti di cui al punto 1. nell'area definita in planimetria Z3, con una capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto, che non sarà oggetto di variazioni, corrispondente a n. 16 cassoni da 30 mc, suddividendo l'area Z3 in due zone di stoccaggio

definitivo, Zona ZD (D15 - smaltimento) e ZR (R13 - recupero), come riportato nella tavola dal titolo LAYOUT GENERALE REV. settembre 2017, Allegato IV al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte sostanziale e integrante, che va a sostituire l'Allegato IV della Determinazione autorizzativa originaria;

5. di aggiornare la Determinazione Autorizzativa sulla base di quanto espresso ai precedenti punti 1., 2. e 3, sostituendo l'Allegato Tecnico e l'Appendice II, con quelli allegati al presente provvedimento, andandone a costituire parte sostanziale e integrante;
6. di sostituire alle pagine 14/26 e 15/26 del PdMeC, le parole "laboratorio accreditato esterno", con le parole "laboratorio accreditato interno", in corrispondenza delle voci scarichi SF1 e AI;
7. di disporre che la Società dovrà aggiornare la polizza fidejussoria in possesso, sulla base della rimodulazione delle operazioni di trattamento per i rifiuti autoprodotti dal processo produttivo dell'Azienda, come indicato in premessa;
8. di stabilire che la Società dovrà comunicare all'Autorità competente l'avvenuta rimodulazione dell'area di stoccaggio Z3, per la conseguente presa d'atto e la successiva messa in esercizio delle stesse;
9. di disporre che l'Amministrazione regionale potrà apportare eventuali modifiche al presente atto, prima della messa in esercizio del progetto approvato, anche su indicazione di ARPA Lazio;
10. di dare atto che per quanto non modificato dal presente provvedimento resta fermo quanto stabilito con la Determinazione autorizzativa n. G16794 del 30/12/16 e n. G00142 del 10/01/17, come modificata con la n. G11411 del 09/08/2017;
11. di dare atto che i documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti della Regione Lazio, siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione del pubblico;
12. di stabilire che la Società dovrà avere cura di conservare il presente atto e di presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente ai provvedimenti in esso richiamati.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Sibilla Srl e sarà trasmesso per via telematica alla Città Metropolitana di Roma, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, nonché sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE

---

(ing. Flaminia Tosini)